

STATUTO della CONFEDERAZIONE ITALIANA dello SCAUTISMO CRISTIANO – C.I.S.C.

PARTE I – COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. Tra le Associazioni Scout che aderiscono al presente Statuto è costituita una Confederazione denominata "**Confederazione Italiana dello Scouting Cristiano**" (**CISC**).
2. La Confederazione non ha alcun fine di lucro: svolge la propria attività educativa, di volontariato e promozione sociale nel rispetto della libertà, dignità ed uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
3. Le Associazioni confederate si riconoscono reciprocamente un'assoluta parità nei confronti del loro compito educativo verso la gioventù. Esse conservano la propria autonomia educativa, organizzativa e finanziaria.
4. La Confederazione è retta dal presente Statuto che fa parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 2 – Sede

1. La Confederazione ha sede legale, pro tempore, in PESCARA, P.zza Spirito Santo 19/21, essa potrà essere spostata in altro luogo senza la necessità di modificare il presente Statuto.
2. La Confederazione, con delibera del Consiglio confederale, può istituire altre sedi operative in Italia per rispondere ad esigenze programmatiche ed organizzative del territorio e delle associazioni confederate. In ogni caso, tali sedi opereranno in rete tra loro, secondo gli obiettivi e le linee programmatiche della Confederazione.

ARTICOLO 3 – Durata e scioglimento

1. La Confederazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della CISC avrà luogo nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. delibera a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, su proposta del Presidente, confederale;
 - b. mancata effettuazione delle previste riunioni degli Organi federali collegiali per oltre un triennio;
 - c. in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico.
3. In caso di scioglimento l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri ed emolumenti e stabilendo il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione. Liquidati gli oneri verso terzi, l'eventuale eccedenza ulteriore verrà devoluta a favore di Gruppi scout o di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

ARTICOLO 4 – Oggetto e scopo

1. La Confederazione si propone la collaborazione fra diverse Associazioni Scout cristiane che, pur nelle differenze metodologiche, attuano l'educazione dei ragazzi e delle ragazze secondo il metodo autentico e nello spirito del Movimento Scout ideato e realizzato da Lord Robert Baden-Powell, così come descritto nei testi del fondatore ed interpretato nella tradizione dello Scouting cattolico Italiano, al fine di favorire lo sviluppo integrale della persona.
2. Essa non ha fini di lucro ed i suoi proventi non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, è apolitica, apartitica ed è ispirata ai valori cristiani ed alla loro divulgazione.
3. Le attività dei soci all'interno della Confederazione, e della Confederazione stessa verso l'esterno, devono sempre essere ispirate a valori di umanità e fratellanza.
4. La Confederazione stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni che si occupano dell'educazione dei giovani, dei servizi civici e della protezione della natura.
5. I suoi scopi sono:
 - a. promuovere nell'ambito dello scouting cristiano italiano una collaborazione proficua ed efficace tra le associazioni, nella prospettiva di una sempre maggiore unità dello scouting italiano;
 - b. fornire ai propri soci una rappresentanza a livello nazionale ed internazionale;
 - c. dare ai propri aderenti una formazione capi in linea con i principi basilari dello scouting riferendosi ai programmi del Corso formazione quadri (scuola Capi) di "Gilwell", allo scopo di garantire la fedeltà del metodo delle singole associazioni confederate ai principi fondamentali dello scouting, nel necessario adattamento alle varie realtà della società italiana;
 - d. realizzare degli interscambi di esperienze tra i suoi aderenti con incontri in ambito confederale;
 - e. diffondere il metodo scout ed aiutare i soci a realizzare i propri fini istituzionali;
 - f. divulgare i principi ispiratori della Confederazione anche attraverso l'utilizzo di pubblicazioni di ogni genere su carta, strumenti informatici e mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione come internet, radio, televisione, ecc.;
9. fornire alle associazioni confederate una serie di servizi e sussidi di utilità comune.

ARTICOLO 5 – Prestazioni e donazioni

1. La Confederazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre Associazioni od Enti o altre persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contribuzioni o donazioni di qualunque tipo.

PARTE II – SOCI ED ORGANI

ARTICOLO 6 – Categorie di Soci

2. I Soci della C.I.S.C. si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a. Soci effettivi;
 - b. Soci aggregati;
 - c. Soci onorari.
2. Possono essere Soci tutte le associazioni che condividano gli scopi della Confederazione ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a. richiamo allo scautismo nella denominazione e riferimento ai principi fondamentali del metodo scout nello Statuto;
 - b. appartenenza ad una confessione religiosa cristiana.
 - c. accettazione ed effettiva applicazione degli scopi, dei principi e del metodo scout, così come enunciati dal fondatore e richiamati nel presente Statuto;

ARTICOLO 7 – Adesione e decadenza

1. L'adesione alla Confederazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta, in via preventiva, per un periodo temporaneo.
2. Chiunque aderisca alla Confederazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Confederazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Presidente riceva la notifica della volontà di recesso.
3. La decadenza dalla qualifica di socio può essere deliberata dall' Assemblea con la stessa maggioranza qualificata prevista per l'ammissione, per una delle seguenti ragioni:
 - a. mancata corresponsione delle quote sociali protrattasi per oltre un biennio, senza giustificato motivo;
 - b. gravi incompatibilità con i principi o le finalità istituzionali della Confederazione;
 - c. altri gravi motivi che giustifichino la decadenza, a giudizio dell'Assemblea confederale.
4. La decadenza ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento relativo al Presidente dell'Associazione decaduta. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per cui la decadenza sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio arbitrale di cui all'articolo 27 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di decadenza è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

ARTICOLO 8 – Soci effettivi

1. Sono soci effettivi di diritto le Associazioni fondatrici che hanno firmato l'atto costitutivo della Confederazione e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa.
2. Possono acquisire la qualifica di soci effettivi tutte le Associazioni Scout che aderiscono alla CISC nel corso della sua esistenza e che siano state accolte come tali dall'Assemblea confederale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 9 – Soci aggregati

1. Rivestono la qualifica di Socio aggregato le Associazioni Scout che abbiano fatto richiesta di adesione alla CISC e che siano state accolte come tali dall'Assemblea confederale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Tale qualifica è mantenuta fino al verificarsi di una delle seguenti possibilità:
 - a. ammissione con qualifica di Socio effettivo;
 - b. rigetto della domanda di adesione;
 - c. rinuncia da parte dell'Associazione richiedente.
3. La qualifica di Socio aggregato è tappa fondamentale e propedeutica per l'ammissione alla Confederazione e la sua mancanza, o il mancato rispetto delle norme che regolano la CISC, comporta l'impossibilità di essere ammessi come socio effettivo.
4. La qualifica di Socio aggregato comporta diritto di voto esclusivamente consultivo, non dà diritto ad assumere impegni a nome della CISC, né all'utilizzo dei distintivi confederali, salvo diversa deliberazione assembleare.
5. Le Associazioni che rivestono tale qualifica possono partecipare alle attività confederali ed usufruire dei servizi forniti dalla Confederazione stessa e pagano una quota di adesione ridotta, determinata dall'Assemblea confederale.
6. A giudizio dell'Assemblea confederale, detta qualifica può anche essere attribuita in modo permanente ad Organizzazioni a carattere Scout che desiderano collaborare con la CISC, ma non possono o non desiderano entrare a farne parte a pieno titolo.

ARTICOLO 10 - Soci onorari

1. La qualità di Socio onorario può essere conferita a personalità del mondo culturale, religioso, scientifico, sportivo, ecc., la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini della CISC.
2. La condizione di socio onorario viene proposta da un socio effettivo o dal Presidente e viene deliberata dall'Assemblea confederale.
3. I soci onorari possono essere invitati ai lavori dell'Assemblea confederale e degli organi e comitati della CISC, senza diritto di voto né di elezione.
4. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

ARTICOLO 11– Procedura di ammissione

1. Ogni richiesta per l'ammissione alla CISC va indirizzata in atto scritto all'Assemblea confederale. Essa deve essere motivata, contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità che la Confederazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti ed integrata con:
 - a. curriculum storico e metodologico;
 - b. organigramma e struttura associativa, con indicazione del numero degli iscritti;
 - c. statuto associativo;
 - d. eventuali regolamenti e norme interni;
2. L'ammissione, in qualità di Socio aggregato, avviene con votazione favorevole dell'Assemblea confederale a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, dopo un accertamento sommario della documentazione prodotta, della verifica della struttura democratica dell'Associazione richiedente, ai sensi della legislazione vigente e dei seguenti requisiti minimi:
 - a. richiamo allo scoutismo nella denominazione e riferimento ai principi fondamentali del metodo scout nello Statuto;
 - b. appartenenza ad una confessione religiosa cristiana
 - c. accettazione ed effettiva applicazione degli scopi, dei principi e del metodo scout, così come enunciati dal fondatore e richiamati nel presente Statuto;
3. L'ammissione in qualità di Socio effettivo avviene, su richiesta del Socio aggregato, decorso un congruo periodo, non inferiore a 1 anno, dall'ammissione in qualità di Socio aggregato. Nel corso di tale periodo sarà cura degli Organi confederali accertare che "di fatto" i requisiti minimi richiesti siano rispettati, in particolare il riferimento all'applicazione del metodo scout. Se necessario, gli Organi confederali collaboreranno con le Associazioni richiedenti per il raggiungimento di tali standard minimi.
4. Per l'ammissione in qualità di Socio effettivo, è richiesta la votazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, dopo che il Presidente o il Segretario avranno relazionato l'Assemblea sull'esito dell'istruttoria di cui al comma 3. Il voto contrario in Assemblea deve essere motivato.
5. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, questa può essere ripresentata. Sarà cura dell'Assemblea, o degli Organi da essa delegati, verificare il superamento dei motivi ostativi all'ammissione.
6. L'adesione ha durata annuale e viene rinnovata ad ogni scadenza mediante il solo versamento della quota confederale stabilita dall'Assemblea.

ARTICOLO 12 – Diritti e doveri del Socio

1. A tutti i Soci viene garantito il diritto di partecipare alle attività della Confederazione e di determinarne le scelte nei limiti e con le modalità indicati nel presente Statuto.
2. Solo i Soci effettivi, per il tramite dei propri iscritti, possono ricoprire incarichi e cariche nella Confederazione, ad eccezione dei Revisori dei Conti.
3. Il Socio ha, nei confronti della Confederazione, i seguenti obblighi:
 - a. versare la quota annuale;

- b. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e l'attività della Confederazione;
 - c. svolgere azione di diffusione dello Scouting nel rispetto delle altre Associazioni Scout;
 - d. collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al buon funzionamento della Confederazione;
 - e. informare, tramite la Confederazione, le altre associazioni di ogni esperimento e iniziativa che possa risultare in un mutamento nell'applicazione del metodo scout;
 - f. studiare le osservazioni ed i suggerimenti delle altre associazioni a proposito di tali esperimenti ed iniziative;
9. non avvalersi della propria qualifica di Socio per usi impropri.

ARTICOLO 13 - Organi

1. Sono organi collegiali della Confederazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti alla Confederazione;
 - b) il Consiglio confederale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti
 Sono organi monocratici della Confederazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario;
 - d) il Tesoriere.
2. Tutti gli Organi Confederali, eccezione fatta per l'Assemblea, sono elettivi. Essi durano in carica due anni. Le persone fisiche che rivestono tali incarichi sono rieleggibili per non più di due volte consecutive e, se non per motivi eccezionali, non devono essere iscritti della medesima Associazione. Le cariche degli organi confederali non sono cumulabili.
3. Tutte le cariche e gli incarichi negli Organi Confederali sono incarichi di servizio, senza diritto a compensi. L'attività prestata dai soci, per mezzo dei propri iscritti, per il perseguimento dei fini istituzionali, avviene in forma volontaria, libera e gratuita. In casi particolari e su deliberazione unanime dei Soci si potranno assumere lavoratori dipendenti o ci si potrà avvalere di prestazioni di lavoro autonomo.
4. Le riunioni degli Organi Confederali saranno verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14 – Assemblea confederale: composizione, convocazione e modalità di voto

1. L'Assemblea confederale è l'organo decisionale della CISC.
2. Essa è composta da tutti i Soci effettivi regolarmente iscritti, purché in regola con la quota confederale prevista, Essi hanno diritto ad esprimere due voti ciascuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità dei poteri dei partecipanti ed il loro diritto di intervento in Assemblea.
3. Inoltre all'Assemblea confederale partecipano anche:

- a) i Soci aggregati, con diritto di intervento e con voto esclusivamente consultivo e non vincolante, sempre che la quota dovuta sia stata regolarmente versata;
 - b) l'Assistente Spirituale confederale, nominato dal Consiglio confederale, senza diritto di voto;
 - c) i Soci onorari, senza diritto di voto;
 - d) gli Organi confederali monocratici, senza diritto di voto in quanto tali;
 - e) i Coordinatori dei Comitati federali, senza diritto di voto in quanto tali.
4. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio della Confederazione attraverso delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
 5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea in sessione straordinaria su richiesta di un terzo dei Soci con diritto di voto, entro 30 giorni da tale richiesta. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede legale.
 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Ogni Socio effettivo può prender parte all'Assemblea anche con la presenza di più associati, che rappresentano comunque la totalità dei voti cui il Socio stesso ha diritto. Non è ammesso il voto disgiunto.
 7. Nel caso di elezioni degli Organi confederali, l'Assemblea nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
 8. Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei diritti di voto presenti. Fanno eccezione le modifiche allo Statuto, le delibere di ammissione di un nuovo Socio e la delibera di scioglimento della Confederazione, per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei diritti di voto.
 9. Il voto in Assemblea avviene, di norma, in forma palese mediante alzata di mano, tranne le elezioni degli Organi e tutte le votazioni riguardanti persone che vengono fatte a scrutinio segreto.
 10. Di tutte le riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti presso la sede della Confederazione e restano a disposizione dei Soci.

ARTICOLO 15 – Assemblea confederale: funzioni

1. L'Assemblea ha pieni poteri nella realizzazione dei fini e delle attività confederali. In particolare spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere gli organi monocratici federali;
 - b. deliberare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi nonché sulla determinazione delle quote annuali;
 - c. regolamentare la determinazione e l'esercizio del diritto di voto al suo interno; quando richiesto, delibera su:
 - ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 11 del presente Statuto;
 - nomina di Soci onorari;
 - decadenza o altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- variazioni dello Statuto.
 - d. programmare le attività confederali;
 - e. formulare preventivamente e controllare a consuntivo i programmi annuali finanziari e operativi della Confederazione;
 - f. creare Comitati tecnici per la realizzazione delle singole finalità statutarie e per la gestione temporanea di particolari settori e controllarne la validità ed il merito dell'operato;
 - g. gestire direttamente o mediante delega particolari eventi a carattere nazionale o internazionale;
 - h. decidere in merito ad ogni altra questione di interesse generale sollevata dai Soci.
2. Su richiesta di un terzo dei Soci può esprimere la propria fiducia nei singoli Organi confederali. In caso di voto negativo dei due terzi dei soci aventi diritto di voto la carica decade e si procede immediatamente a nuova elezione. Il mandato dell'organo così eletto avrà durata fino alla scadenza originale prevista al comma 2 dell'articolo 13, a meno che non si sia proceduto contestualmente al rinnovo di tutti gli Organi confederali.
 3. L'Assemblea, inoltre, ascolta, discute e vota le relazioni degli altri Organi confederali e dei coordinatori dei Comitati istituiti in seno alla Confederazione e veglia sulla loro corretta azione circa l'espletamento delle finalità statutarie, secondo l'indirizzo da essa stessa fornito.

ARTICOLO 16 – Il Consiglio confederale

1. Il Consiglio confederale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Rappresentanti delle Associazioni, con diritto di un voto ciascuno e dai Coordinatori dei Comitati istituiti in seno alla Confederazione e dall' Assistente Spirituale confederale, senza diritto di voto.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti con diritto di voto.
4. Il Consiglio è investito esclusivamente dei poteri per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e per la gestione corrente della Confederazione. In particolare:
 - a) ha il compito di curare l' esecuzione delle delibere dell' Assemblea e di predisporne i lavori;
 - b) gestisce l'ordinaria amministrazione della Confederazione ed eventuali urgenze;
 - c) segue l'attività dei Comitati tecnici;
 - d) coadiuva il Tesoriere nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) istruisce le domande di ammissione dei nuovi Soci.
5. Tali funzioni possono essere svolte direttamente o delegandole ai singoli Organi confederali monocratici o ai Comitati tecnici appositamente costituiti.
6. Il Consiglio risponde del proprio operato all' Assemblea.

ARTICOLO 17 – Il Presidente

1. Il Presidente confederale dirige, secondo le direttive dell' Assemblea e del Consiglio, il funzionamento della Confederazione, limitatamente all'amministrazione ordinaria.
2. Egli rappresenta legalmente la CISC di fronte a terzi ed in giudizio e ne ha la firma sociale. In particolare:
 - a) convoca e presiede nei casi previsti l' Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio confederale;
 - c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
 - d) mantiene i rapporti con le Istituzioni, in stretta collaborazione con il Vicepresidente;
 - e) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità;
 - f) può aprire conti bancari e postali con firma, anche in forma disgiunta, del tesoriere.
3. La carica di Presidente può essere ricoperta solo da persone fisiche, appartenenti ad Associazioni che siano Soci effettivi almeno da 2 anni, ritenute idonee e competenti.
4. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia, ai sensi e secondo le modalità del comma 2 dell'articolo 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento, di dimissioni o di delega, anche nella rappresentanza legale ed esterna in genere.

ARTICOLO 19 – Il Segretario

1. Il Segretario è responsabile e preposto alle funzioni specifiche di segreteria. In particolare provvede a:
 - a) redigere e conservare i verbali delle riunioni associative;
 - b) curare ed archiviare la corrispondenza tra i Soci e le realtà esterne alla Confederazione;
 - c) coadiuvare il Presidente, il Consiglio confederale ed i Coordinatori dei comitati tecnici nell'organizzazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento e l'amministrazione della Confederazione;
 - d) curare il libro degli aderenti alla Confederazione;
 - e) curare il sito web della Confederazione, anche mediante delega.

ARTICOLO 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere si occupa della gestione contabile e di cassa dei fondi confederali secondo le direttive degli Organi decisionali previsti, entro i limiti del bilancio preventivo.
2. E' responsabile della regolare tenuta della contabilità e della redazione della proposta di bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Egli stila inoltre la proposta di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Le scritture contabili e la relativa documentazione sono conservate, a cura del Tesoriere, per i tempi previsti dalla legge.
4. Il Tesoriere è autorizzato all'espletamento di tutte le operazioni su conti bancari e postali che eventualmente e discrezionalmente ritiene opportuno attivare, d'intesa con il Presidente. La firma di tutti gli atti amministrativi finanziari compete al Tesoriere e al Presidente, in forma disgiunta per i movimenti di cassa.
5. Si occupa della gestione del magazzino confederale, anche mediante delega.

ARTICOLO 21 – Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi ed un supplente (che subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), è preposto alla verifica della regolare tenuta della contabilità della Confederazione ed al controllo del bilancio consuntivo annuale in base alla disamina della documentazione giustificativa che il Tesoriere è tenuto a fornire.
2. I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea e partecipano di diritto alle riunioni della stessa, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
3. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica confederale.

ARTICOLO 22 – Vacanza di uno degli organi confederali

1. Nel caso in cui resti vacante un organo confederale per un qualsiasi motivo prima della scadenza prevista dal presente Statuto, si procederà all'elezione di esso nella prima Assemblea successiva.
2. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza naturale del termine previsto per gli altri Organi.

ARTICOLO 23 – Comitati tecnici

1. Come previsto all' articolo 15 del presente Statuto, per la realizzazione delle proprie finalità statutarie la CISC si avvale di Comitati tecnici.
2. Detti Comitati sono composti da uno o più delegati di ogni Associazione.
3. I delegati dispongono del numero di voti previsti per la propria Associazione in Assemblea confederale.
4. Ogni Comitato è coordinato da un Coordinatore, scelto tra e dai componenti il Comitato stesso, che resta in carica per 2 anni.
5. Ogni Comitato deve predisporre il proprio regolamento, da sottoporre al voto del Consiglio confederale, che ha valore vincolante per tutti i partecipanti alle attività da esso organizzate.
6. Comitati essenziali per il raggiungimento delle Finalità Statutarie CISC sono:
 - a)il Comitato formazione capi (CFC)
 - b)il Comitato tecnico nazionale (CTN)
 - c)il Comitato per le attività internazionali (CAI)
7. I Comitati tecnici rispondono del loro operato esclusivamente al Consiglio Confederale ed i loro Coordinatori fanno parte del Consiglio direttivo.

PARTE III – NORME FINALI

ARTICOLO 24 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Confederazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale della Confederazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di € 1.250/00 (milleduecentocinquantaeuro/00),
3. La CISC, previa accettazione dell'Assemblea Confederale, trae le risorse economiche per la realizzazione delle sue finalità, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto dei principi sanciti con l'articolo 4 del presente Statuto, da:
 - a) quote confederali, determinate dall'Assemblea, dovute da ognuno dei Soci effettivi ed aggregati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) contributi ed erogazioni liberali dei soci, dei loro iscritti e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali incontri, raduni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali che la CISC promuove.
4. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto: in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dalla Confederazione, né in caso di recesso o di esclusione dalla Confederazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

ARTICOLO 25 – Quote confederali

1. Ogni anno l'Assemblea, cui spetta la determinazione della quota per i soci effettivi che per i soci aggregati, ne stabilisce l'importo al momento dell'approvazione del bilancio preventivo.
2. Le quote vanno versate entro il mese di gennaio di ogni anno.
3. Il mancato pagamento della quota determina la perdita del diritto di voto in Assemblea, così come stabilito all'articolo 14 del presente Statuto, fino alla regolarizzazione del pagamento. Se protratto per oltre un biennio, senza giustificato motivo, comporta decadenza dalla Confederazione, ai sensi all'articolo 7 del presente Statuto.

4. L'anno sociale – esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 26 – Rimborsi

1. Ai Soci ed agli Organi confederali potranno essere restituite nella misura del 100% le spese sostenute, secondo i criteri di economicità e ragionevolezza e nei limiti dello stanziamento di bilancio, per incarichi effettuati per conto della Confederazione, previa presentazione di relativa documentazione.

ARTICOLO 27 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia dovesse sorgere dall'esecuzione o dalla interpretazione del presente Statuto, che verta su diritti disponibili e sia oggetto di transazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. I membri in questione saranno nominati uno dall'assemblea, a seguito di delibera adottata a maggioranza semplice, e uno da ciascuna delle parti. Il collegio giudicherà secondo equità e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.

ARTICOLO 28 – Normativa Generale

1. Tutte le categorie di Soci e loro iscritti dovranno tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi generali di cui all'articolo 4 del presente Statuto ed in particolare con i principi dello Scouting.
2. Ogni Socio effettivo o aggregato è tenuto a comunicare agli Organi confederali preposti le eventuali variazioni del proprio Statuto e dei regolamenti applicativi, nonché delle disposizioni emanate con forza di regolamento.
3. La Confederazione è regolata dal disposto del presente Statuto e dagli atti validamente emessi dagli Organi statutari, oltre che dalla legislazione Italiana.
4. Con gli atti formali di adesione e di rinnovo annuale, tutti i Soci accettano di conformarsi a tale normativa.

Scritto, letto, confermato e sottoscritto

Capodacqua (PG), 14 Marzo 2010